

A tutti i clienti

LORO SEDI

Forlì, lì 16 Maggio 2022

**DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021 – MODELLO REDDITI 2022 S.C.**

In vista del prossimo appuntamento annuale della dichiarazione dei redditi, di seguito si riporta il modello di raccolta dati, predisposto al fine di reperire tutte le informazioni necessarie alla corretta compilazione di “REDDITI Società di Capitali 2022”, relativo ai redditi dell’anno 2021, oltre che per gli adempimenti conseguenti (presentazione, versamenti, ecc.).

Si prega di voler trasmettere allo Studio, entro e non oltre la data del 1° giugno 2022 la documentazione necessaria.

Si comunicano inoltre le nuove scadenze relative al versamento ed alla presentazione dei modelli di dichiarazione.

Adempimento	Scadenza
Versamento delle imposte e dei contributi eventualmente dovuti	<b>*30 Giugno 2022</b>
Versamento diritto camerale annuale	<b>*30 Giugno 2022</b>
Versamento con maggiorazione a titolo di interessi (0,40%)	<b>30 luglio 2022</b>
Presentazione telematica per società capitali, soggetti equiparati, enti non commerciali	<b>30/11/2022</b>

*\* Il versamento delle imposte e dei contributi si può effettuare entro il 30/07/2022 con la maggiorazione del 0.40%.*

Lo Studio rimane naturalmente a disposizione per ogni necessario chiarimento.

Cordiali saluti

*Team Kune**Sede di Forlì-Cesena*

## LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO

Le principali novità contenute nel modello SC2022 sono le seguenti:

- **Visto di conformità Superbonus.** Nel frontespizio, nella sezione “Firma della dichiarazione”, è stata prevista la nuova casella “Presenza visto Superbonus”, da barrare in caso di apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla fruizione in dichiarazione della detrazione delle spese per interventi rientranti nel “Superbonus” (articolo 119, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34);
- **Esonero dall’apposizione del visto di conformità.** Nel frontespizio, nella sezione “Firma della dichiarazione”, è stata eliminata la casella che doveva essere barrata dai contribuenti esonerati dall’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 9 bis, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 50 del 2017;
- **Maggiorazione “Patent box”.** Nel quadro RF, tra le “Altre variazioni in diminuzione” (rigo RF55, codice 86) è stata prevista l’indicazione della maggiorazione del 110 per cento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa. Per usufruire della predetta disciplina è stato previsto nel quadro OP, sezione IV, l’esercizio dell’opzione nonché nel quadro RS (righe da RS530 a RS532), il monitoraggio dei dati utili relativi ai beni oggetto del Patent box (articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, come modificato dall’art. 1, comma 10, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234);
- **Deduzione maggior valore attività immateriali.** Nel quadro RQ è stata prevista una nuova sezione XXIV per i soggetti che intendono dedurre più velocemente il maggior valore imputato ad attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’art. 103 del TUIR, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall’art. 176, comma 2-ter, del TUIR (commi 8-ter e 8-quater dell’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotti dall’articolo 1, comma 622, legge 30 dicembre 2021, n. 234);
- **Soggetti controllati non residenti.** Nel quadro FC sono state previste le nuove caselle “Monitoraggio” e “OICR” per tenere conto delle disposizioni contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2021;
- **Superbonus e bonus facciate.** Nel quadro RS è stato aggiornato il prospetto relativo alle “Spese di riqualificazione energetica”, quello relativo alle “Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero o restauro della facciata esterna

degli edifici esistenti” ed il prospetto riguardante la “Detrazione per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica”, con riferimento alle spese per le quali è possibile usufruire della detrazione nella misura del 110 per cento (articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall’articolo 1, commi 28 e 37, della legge 30 dicembre 2021, n. 234). Inoltre, è stato aggiornato il prospetto per il calcolo della detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall’articolo 1, comma 39, della legge 30 dicembre 2021, n. 234);

- **Eliminazione barriere architettoniche.** Nel quadro RS (righe da RS521 a RS523) è stato previsto il nuovo prospetto per il calcolo della detrazione per le “Spese per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche” (articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall’articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2021, n. 234);
- **Disciplina ACE.** Nel quadro RS è stato integrato il prospetto per l’applicazione della disciplina ACE per consentire il calcolo della c.d. “ACE innovativa” determinata applicando l’aliquota del 15 per cento alla variazione in aumento del capitale proprio nel 2021, che rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto (articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73).

## RACCOLTA DATI REDDITI S.C. 2022

### DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETA' DI CAPITALI PER L'ANNO 2021

- Copia delle ricevute di versamenti effettuati tramite mod. F24 di saldo dell’imposta IRES;
- Copia delle ricevute di versamenti effettuati tramite mod. F24 di saldo dell’imposta IRAP;
- Copia delle ricevute di versamenti effettuati tramite mod. F24 degli acconti dell’imposta IRES;
- Copia delle ricevute di versamenti effettuati tramite mod. F24 degli acconti dell’imposta IRAP;